

**DIREZIONE INTERREGIONALE
PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA**
Ufficio dei Monopoli per la Calabria

Prot. 13982

Cosenza, 30/04/2020

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante le norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

VISTA la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area Monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

TENUTO CONTO che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano sono quelle che rientrano nei

**DIREZIONE INTERREGIONALE
PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA**
Ufficio dei Monopoli per la Calabria

parametri di distanza e di produttività di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013, nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo richiamato dall'art. 4 della Legge n. 37/2019, che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011;

CONSIDERATO che la nota n. 124048/RU del 27.04.2020 della centrale Direzione Tabacchi riguardante la diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della citata Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi;

CONSIDERATO che, anche alla luce delle modifiche normative intervenute, cui sopra è cenno, non sussistono effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita in quanto le segnalazioni pervenute nel II semestre 2019, riguardano contesti che, in base alla nuova normativa citata, non consentono l'istituzione di nuove rivendite, riservandosi la successiva valutazione di una sola istanza per la quale è necessaria l'effettuazione di un sopralluogo non espletato in considerazione dello stato emergenziale

DETERMINA

di non formulare, per il 2° semestre del 2020, lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Calabria.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Felice Esposito

Firmato digitalmente